

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1645 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

**che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Un amministratore di indici di riferimento ubicato in un paese terzo può presentare domanda di riconoscimento nell'Unione. Nella domanda di riconoscimento è tenuto a descrivere in modo completo il regime, le politiche e le procedure che ha istituito al fine di soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (UE) 2016/1011. Il presente regolamento mira ad assicurare che le autorità competenti dell'Unione ricevano informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento.
- (2) La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni relative alla scelta dello Stato membro di riferimento, conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, e al rappresentante legale nello Stato membro di riferimento. Tali informazioni dovrebbero permettere all'autorità competente dello Stato membro di riferimento di accertarsi che lo Stato membro di riferimento sia stato correttamente identificato e che il rappresentante legale dell'amministratore ubicato in un paese terzo sia stabilito in detto Stato membro e abbia il potere di agire secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/1011.
- (3) Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse derivanti dagli interessi commerciali dei proprietari del richiedente che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente stesso e pregiudicare pertanto l'accuratezza e l'integrità dei suoi indici di riferimento, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.
- (4) Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e il grado di indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza dell'amministratore nel calcolo dell'indice di riferimento e la prevenzione dei conflitti di interesse.
- (5) Al fine di valutare in che modo i conflitti di interesse sono eliminati o gestiti e divulgati, il richiedente dovrebbe spiegare all'autorità competente come i conflitti di interesse eventualmente sorti sono individuati, registrati, gestiti, attenuati, evitati e risolti.
- (6) Per consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il fornitore richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente informazioni sulle politiche e sulle procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.
- (7) La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni atte a dimostrare che i controlli sui dati, in base a cui vengono calcolati gli indici di riferimento forniti dal richiedente, sono adatti ad assicurare la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

